

## VERBALE DI ACCORDO

In Milano, il giorno 17 giugno 2020

tra

- Intesa Sanpaolo S.p.A., anche in qualità di Capogruppo

e

- le Organizzazioni Sindacali FABI, FIRST/CISL, FISAC/CGIL, UILCA e UNISIN,

anche nella loro qualità di Fonti Istitutive del Fondo Sanitario Integrativo del Gruppo Intesa Sanpaolo (di seguito Fondo Sanitario)

premesso che

- la situazione di emergenza venutasi a determinare a seguito della pandemia COVID-19 ha comportato in molti casi la sospensione o il differimento dei trattamenti sanitari ordinari, con ricadute significative sulle strutture sanitarie e limitazioni all'accesso alle prestazioni da parte degli assistiti;
- con lettera del 9.6.2020 il Presidente del Fondo Sanitario ha trasmesso alle Fonti Istitutive la richiesta, formulata dalla Commissione Amministrativa del Fondo, di avere indicazioni in merito all'applicazione, nell'attuale contesto post emergenziale, delle previsioni contenute nel punto 3) del capitolo "Prestazioni Ospedaliere – Principi generali" dei Regolamenti delle Prestazioni laddove è previsto che gli oneri relativi alle spese per assistenza medica, cure, medicazioni, trattamenti fisioterapici e rieducativi, medicinali, esami, accertamenti diagnostici (ivi compresi gli onorari medici), protesi e noleggio/acquisto presidi sostenuti nei 90 giorni successivi al termine del ricovero od alla data dell'intervento ambulatoriale, sempreché siano rese indispensabili dall'evento considerato, siano rimborsati a valere sul relativo massimale annuo previsto dal capitolo "Prestazioni Ospedaliere – Massimali";
- la Commissione Amministrativa del Fondo, riunitasi in data 8 giugno 2020, ha convenuto di sottoporre alla valutazione delle Fonti Istitutive la proposta di non considerare il periodo intercorrente tra il 3 marzo 2020 ed il 3 giugno 2020 ai fini del computo del termine indicato all'alinea che precede, proponendo il riconoscimento di 90 giorni aggiuntivi per ciascun ricovero/intervento ambulatoriale per il quale il termine dei 90 giorni post evento sia venuto a spirare nel suddetto periodo, elevandolo a 120 per gli eventi per i quali sia venuto a spirare nel corso del mese di marzo 2020;

si conviene quanto segue

1. le premesse formano parte integrante e sostanziale del presente accordo;

2. Limitatamente ai ricoveri o interventi ambulatoriali per i quali il termine per poter ricomprendere nel medesimo massimale dell'intervento le spese sanitarie post ricovero/intervento rese indispensabili dall'evento stesso, previsto dal punto 3) del capitolo "Prestazioni Ospedaliere – Principi generali" dei Regolamenti delle Prestazioni, sia venuto a spirare nel periodo compreso tra il 3 marzo 2020 ed il 3 giugno 2020, il predetto termine verrà prorogato di ulteriori 90 giorni;
3. Detto periodo aggiuntivo di 90 giorni viene elevato a 120 giorni per i ricoveri o interventi ambulatoriali per i quali il termine sia venuto a scadere nel corso del mese di marzo 2020.

INTESA SANPAOLO S.p.A.  
(anche n.q. di Capogruppo)

FABI

FIRST/CISL

FISAC/CGIL

UILCA

UNISIN